

Procedure per la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21 e dell'auto-bilanciamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera e), del medesimo decreto legislativo

Articolo 1

Finalità e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento ha l'obiettivo di definire le procedure per la sperimentazione dell'auto-bilanciamento.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
- **auto-bilanciamento** è l'auto-dispacciamento a livello locale di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21 e l'auto-bilanciamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera e), del medesimo decreto legislativo;
 - **cabina primaria** è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC;
 - **nodo sulla rete rilevante** è ogni punto di connessione alla rete rilevante e ogni cabina primaria;
 - **rete rilevante** è la rete di alta e altissima tensione;
 - **UVA** (o Unità Virtuali Abilitate) sono l'insieme di unità di produzione e di unità di consumo che vengono abilitate su base aggregata;
 - **VENF** è il valore dell'energia elettrica non fornita pari a 3.000 €/MWh.

Articolo 2

Contenuti della sperimentazione

- 2.1 La sperimentazione dell'auto-bilanciamento può essere condotta in relazione a un insieme di unità di produzione e di unità di consumo di cui è responsabile il medesimo utente del dispacciamento di cui al comma 2.1, purché tutte sottese al medesimo nodo sulla rete rilevante e per le quali il gestore di rete responsabile della gestione dei dati di misura rilevi dati di misura quart'orari.
- 2.2 Le unità di produzione o di consumo singolarmente abilitate (incluse le UPR) e le UVA possono essere incluse nella sperimentazione dell'auto-bilanciamento ad eccezione degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema di cui al comma 63.1 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e degli impianti che hanno aderito alle modalità alternative di cui all'articolo 65bis dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, nonché della quota di potenza contrattualizzata a termine per la quale

Allegato A

l'utente ha già assunto impegni nei confronti del sistema elettrico. Nel caso delle UVA, il perimetro delle medesime deve coincidere o essere incluso nel perimetro della sperimentazione dell'auto-bilanciamento, fermo restando che la sperimentazione possa includere anche altre unità rispetto a quelle aggregate nell'UVA.

- 2.3 Le unità di produzione o di consumo ammesse al Mercato della capacità possono essere incluse nella sperimentazione dell'auto-bilanciamento limitatamente alla quota di potenza non qualificata per il medesimo mercato.
- 2.4 Le unità di consumo selezionate per l'erogazione del servizio di interrompibilità possono essere incluse nella sperimentazione dell'auto-bilanciamento limitatamente alla quota di potenza per la quale non vige l'obbligo di messa a disposizione del sistema elettrico per l'erogazione del servizio.
- 2.5 Ai fini della sperimentazione dell'auto-bilanciamento, in deroga alla generale regolazione del dispacciamento, vengono definiti due appositi punti di dispacciamento, denominati punto di dispacciamento di immissione per auto-bilanciamento e punto di dispacciamento di prelievo per auto-bilanciamento. Essi includono, rispettivamente, i punti di immissione delle unità di produzione incluse nella sperimentazione e i punti di prelievo delle unità di consumo incluse nella sperimentazione. Qualora rientrassero nella sperimentazione unità abilitate dotate di proprio punto di dispacciamento autonomo, esso viene mantenuto distinto da eventuali altri punti di dispacciamento: in questo caso, saranno presenti più di due punti di dispacciamento per auto-bilanciamento.

Articolo 3

Accesso alla sperimentazione

- 3.1 L'accesso alla sperimentazione dell'auto-bilanciamento può essere richiesto a Terna da un utente del dispacciamento, secondo modalità definite dalla medesima.
- 3.2 L'utente del dispacciamento che presenta la richiesta di accesso alla sperimentazione assume la titolarità del punto di dispacciamento di immissione per auto-bilanciamento e del punto di dispacciamento di prelievo per auto-bilanciamento di cui al comma 2.5.
- 3.3 A seguito della richiesta di cui al comma 2.1, Terna verifica il rispetto dei requisiti per l'accesso alla sperimentazione e richiede ai gestori delle reti a cui le singole unità di produzione o di consumo sono connesse di verificare se eventuali azioni di auto-bilanciamento operate dall'utente del dispacciamento possano comportare criticità per l'esercizio in sicurezza delle reti elettriche. Nel caso in cui i requisiti siano rispettati e non siano evidenziate criticità da parte dei gestori di rete, la sperimentazione può essere attivata.
- 3.4 Terna comunica al gestore del Sistema Informativo Integrato e ai gestori di rete interessati l'attivazione della sperimentazione dell'auto-bilanciamento e la costituzione dei punti di dispacciamento per l'auto-bilanciamento, ivi inclusa la

Allegato A

relativa data di decorrenza. Al riguardo, Terna e il gestore del Sistema Informativo Integrato definiscono le necessarie modalità operative.

Articolo 4

Modalità di conduzione della sperimentazione dell'auto-bilanciamento

- 4.1 L'utente del dispacciamento ammesso alla sperimentazione dell'auto-bilanciamento si impegna ex ante a garantire che, per ogni quarto d'ora del giorno successivo, la differenza tra la quantità di energia elettrica prelevata in relazione al punto di dispacciamento di prelievo per auto-bilanciamento e la quantità di energia elettrica immessa in relazione al punto di dispacciamento di immissione per auto-bilanciamento non sia superiore a X MWh, dove la quantità X, non negativa, può essere definita in modo diverso per ciascun quarto d'ora, tenendo conto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76 del TIS.
- 4.2 Gli impegni di cui al comma 4.1 sono comunicati a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, entro le 17 del giorno D-1, con riferimento a tutti i quarti d'ora del giorno D, affinché la medesima Terna ne possa tenere conto in sede di approvvigionamento delle risorse necessarie per il dispacciamento in deroga a quanto attualmente previsto dall'Allegato A.22 al Codice di rete.
- 4.3 Gli impegni di cui al comma 4.1 possono essere modificati dagli utenti del dispacciamento esclusivamente in caso di avarie relative alle unità di produzione o di consumo inserite nei punti di dispacciamento per auto-bilanciamento e comunque non oltre l'ora di inizio dell'ultima sessione del MSD ex-ante utile in relazione al quarto d'ora a cui l'impegno è riferito.
- 4.4 Nel caso in cui siano accettate sul MSD e sulle piattaforme di bilanciamento di cui al Regolamento UE 2195/2017 offerte presentate da unità inserite nella sperimentazione, Terna verifica la compatibilità dei relativi ordini di dispacciamento con gli impegni di auto-bilanciamento assunti dal relativo utente del dispacciamento e, nel caso in cui la verifica dia esito negativo, aggiorna l'impegno di auto-bilanciamento (quantità X di cui al comma 4.1) in modo coerente con l'offerta accettata. La quantità X aggiornata da Terna è utilizzata per la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento di cui al comma 4.5 e per l'applicazione delle penali di cui all'Articolo 5.
- 4.5 Terna, in relazione ai punti di dispacciamento di prelievo per auto-bilanciamento, applica all'utente del dispacciamento:
 - il 100% del corrispettivo di cui al comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, in relazione alla sola quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica complessivamente prelevata e la quantità X di cui al comma 4.1;
 - la somma tra il 50% della parte del corrispettivo *uplift* a copertura dei costi di cui al comma 4.1, lettere a), b), d) ed e) dell'Allegato A alla deliberazione

Allegato A

111/06 e il 100% della parte del corrispettivo *uplift* a copertura dei costi di cui ai commi 44.1, lettera c), e 44.2 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, in relazione alla parte dell'energia elettrica prelevata ulteriore rispetto a quella di cui al precedente alinea;

- gli altri corrispettivi applicati all'energia elettrica prelevata ai sensi della generale regolazione del dispacciamento, in relazione all'energia complessivamente prelevata.

Articolo 5

Penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti

- 5.1 Al termine di ciascun mese durante il periodo di sperimentazione:
- a) nei casi in cui per più di 10 quarti d'ora nel mese gli impegni quartorari non siano rispettati dall'utente del dispacciamento per una quantità di energia elettrica, espressa in MWh, superiore al 10% dell'impegno quart'orario assunto ex ante dall'utente del dispacciamento, Terna applica al medesimo utente del dispacciamento la penale di cui al comma 5.2 per tutta la quantità di energia elettrica prelevata in eccesso rispetto agli impegni assunti;
 - b) a partire dal terzo mese solare anche non consecutivo per il quale si verifica la condizione di cui alla lettera a), oltre a quanto previsto dalla medesima lettera a), Terna calcola il corrispettivo di cui all'Articolo 44 dovuto dall'utente del dispacciamento con riferimento al punto di dispacciamento di prelievo per auto-bilanciamento per il quale non è stato rispettato il vincolo, applicando il corrispettivo di cui al comma 44.3 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 all'energia complessivamente prelevata;
 - c) qualora la condizione di cui alla lettera a) si verifichi per il quinto mese solare anche non consecutivo, Terna esclude l'utente del dispacciamento dalla sperimentazione con effetti dal giorno successivo. Tale utente del dispacciamento può accedere nuovamente alla sperimentazione decorsi almeno 6 mesi dall'esclusione.
- 5.2 La penale richiamata al comma 5.1, in sede di prima applicazione, è posta convenzionalmente pari al massimo tra il 10% del VENT e la differenza tra:
- il prezzo più alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel MSD e delle offerte accettate sulle piattaforme di bilanciamento di cui al Regolamento UE 2195/2017 ai fini del bilanciamento in tempo reale nel medesimo quarto d'ora, nella zona di mercato in cui è localizzato il punto di dispacciamento di prelievo per auto bilanciamento e
 - il prezzo di sbilanciamento nel medesimo quarto d'ora, nella zona di mercato in cui è localizzato il punto di dispacciamento di prelievo per auto-bilanciamento.

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 Terna definisce le modalità di presentazione dell'istanza da parte dell'utente del dispacciamento e il regolamento di dettaglio per la sperimentazione dell'auto-bilanciamento, nel rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento.
- 6.2 Terna, nel corso della sperimentazione, aggiorna l'Autorità ogni semestre a partire da giugno 2024 in merito ai primi risultati disponibili, anche in termini di soggetti coinvolti. Tale rendicontazione dà anche evidenza dell'ubicazione geografica delle iniziative di auto-bilanciamento, dei volumi impegnati, dell'eventuale presenza di unità abilitate e di configurazioni per l'autoconsumo diffuso, della numerosità delle utenze in bassa e media tensione, nonché della numerosità di unità di consumo e di unità di produzione all'interno della sperimentazione dell'auto-bilanciamento.
- 6.3 Terna, entro il 30 settembre 2025, valuta i costi (anche tenendo conto dei corrispettivi che non vengono applicati agli utenti del dispacciamento che partecipano alla sperimentazione) e i benefici derivanti al sistema elettrico per effetto della sperimentazione dell'auto-bilanciamento, dandone evidenza all'Autorità.